



UFFICIO QUALITÀ DEI PRODOTTI E CONTRASTO AL CRIMINE FARMACEUTICO

DETERMINAZIONE AIFA PQ-PhCC

AUTORIZZAZIONE ALL'IMPORTAZIONE DEL MEDICINALE

“FLUENZ® (Vaccin mot influensa (levande, nasalt)) 0,2 ml näspray, suspension - 1 näspipett för engångsbruk (0,2 ml) Säsongen 2025/2026/ (Influenssarokote (elävä virus, nenään)) 0,2 ml nenäsumute, suspensio - 1 kertakäyttöinen annostelija (0,2 ml) Kausi 2025/2026/(Vaksine mot influensa (levende, nasal)) 0,2 ml nesespray, suspensjon - 1 neseapplikator til engangsbruk (0,2 ml) Sesongen 2025/2026”

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i.;

Visto l’art. 48 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella Legge 24 novembre 2003, n. 326, con il quale è stata istituita l’Agenzia Italiana del Farmaco – di seguito “AIFA”;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell’Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell’art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell’AIFA (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025), che ha abrogato il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale dell’Agenzia Italiana del Farmaco, adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 8 aprile 2016, n. 12, e, in particolare, l’articolo 30 “Disposizioni transitorie e finali”, comma 3, ai sensi del quale “le strutture organizzative previste dal predetto regolamento e i corrispondenti incarichi dirigenziali sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi

dirigenziali non generali relativi alla nuova organizzazione dell'AIFA, da avviarsi entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'avvenuta pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale dell'AIFA";

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 8 aprile 2016, n. 12, pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.;

Vista la determinazione direttoriale n. 1314 del 23 settembre 2016, con la quale è stato conferito al Dott. Domenico Di Giorgio l'incarico di dirigente *ad interim* dell'Ufficio Qualità dei Prodotti e Contrasto al Crimine Farmaceutico con decorrenza dal 01/10/2016;

Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, recante "*Testo Unico delle leggi sanitarie*";

Visto il D.M. 11 febbraio 1997, concernente le modalità di importazione di specialità registrate all'estero e s.m. i., fatto salvo dall'art. 158, comma 6, del D.L. vo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Visto il D.M. 11 maggio 2001 riguardante la definizione di procedure da applicarsi in caso di temporanea carenza di specialità medicinali nel mercato nazionale;

Visto il D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il D.M. 2 dicembre 2016, recante "*Disposizioni sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti*" e s.m.i. (GU Serie Generale n.131 del 08-06-2018);

Vista la nota, in atti AIFA prot. n. 133308 del 23/10/2025-AIFA-PQ_PhCC-A con la quale la **AstraZeneca S.p.A.** ha comunicato, in ottemperanza all'art. 2 del D.M. 11/05/2001, il possibile stato di carenza sul mercato nazionale del medicinale "**FLUENZ (vaccino antinfluenzale (vivo attenuato, nasale)) 0.2 ml - Spray nasale, sospensione - Uso nasale - Nebulizzatore (vetro) 0.2 ml - 1 nebulizzatore**" (A.I.C. 051223016);

Accertato il rischio dello stato di carenza del predetto medicinale nel normale circuito distributivo a livello nazionale;

Vista l'istanza presentata dalla **AstraZeneca S.p.A.**, in atti AIFA prot. n. 136735 del 31/10/2025-AIFA-PQ_ PhCC-A e documentazione integrativa in atti AIFA prot. n. 138871 del 05/11/2025-AIFA-PQ_ PhCC-A con la quale è stata richiesta all'Ufficio PQ-PhCC l'autorizzazione all'importazione del medicinale "**FLUENZ® (Vaccin mot influensa (levande, nasalt)) 0,2 ml näspray, suspension - 1 näspipett för engångsbruk (0,2 ml) Säsongen 2025/2026/ (Influenssarokote (elävä virus, nenään)) 0,2 ml nenäsumute, suspensio - 1 kertakäyttöinen annostelija (0,2 ml) Kausi 2025/2026/(Vaksine mot influensa (levende, nasal)) 0,2 ml nesespray, suspensjon - 1 neseapplikator til engangsbruk (0,2 ml) Sesongen 2025/2026**" in confezionamento multilingua (**svedese/finlandese/norvegese**), al fine di consentire l'approvvigionamento agli Assessorati alla Sanità;

Acquisita la dichiarazione di identità attestante che la composizione quali-quantitativa del medicinale "**FLUENZ® (Vaccin mot influensa (levande, nasalt)) 0,2 ml näspray, suspension - 1 näspipett för engångsbruk (0,2 ml) Säsongen 2025/2026/ (Influenssarokote (elävä virus, nenään)) 0,2 ml nenäsumute, suspensio - 1 kertakäyttöinen annostelija (0,2 ml) Kausi 2025/2026/(Vaksine mot influensa (levende, nasal)) 0,2 ml nesespray, suspensjon - 1 neseapplikator til engangsbruk (0,2 ml) Sesongen 2025/2026**" in confezionamento multilingua (**svedese/finlandese/norvegese**), è identica a quella attualmente registrata in Italia con n. A.I.C. **051223016**;

adotta la seguente

DETERMINAZIONE

la **AstraZeneca S.p.A.** è autorizzata a importare il medicinale:

FLUENZ® (Vaccin mot influensa (levande, nasalt)) 0,2 ml näspray, suspension - 1 näspipett för engångsbruk (0,2 ml) Säsongen 2025/2026/ (Influenssarokote (elävä virus, nenään)) 0,2 ml nenäsumute, suspensio - 1 kertakäyttöinen annostelija (0,2 ml) Kausi 2025/2026/(Vaksine mot influensa (levende, nasal)) 0,2 ml nesespray, suspensjon - 1 neseapplikator til engangsbruk (0,2 ml) Sesongen 2025/2026

n. **2408** confezioni, n. Lotto **YL2100D**, scadenza **15/01/2026**;

in confezionamento multilingua (**svedese/finlandese/norvegese**)

Batch Release Certificate n. **BR-25D02577-01** rilasciato da Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) il 03/10/2025.

Prodotto da: MedImmune, UK Limited Plot 6, Renaissance Way Boulevard Industry Park SpekeLiverpool L24 9JW United Kingdom

e **rilasciato** da: AstraZeneca Nijmegen B.V., Lagelandseweg 78 Nijmegen, 6545CG Netherlands (Olanda)

La **AstraZeneca S.p.A.** dovrà fornire insieme a ciascuna confezione del medicinale importato, la traduzione in italiano del foglietto illustrativo.

Il medicinale del quale si autorizza l'importazione deve:

- essere preparato in conformità a quanto previsto dalla Farmacopea Europea, presso la sopra menzionata officina, regolarmente autorizzata alla produzione secondo le Norme di Buona Fabbricazione (GMP).

- essere fornito agli Assessorati alla Sanità presso le Regioni e le Province Autonome per la distribuzione tramite le strutture sanitarie e ospedaliere richiedenti, **senza apportare modifiche al prezzo di vendita applicato in Italia al medicinale "FLUENZ (vaccino antinfluenzale (vivo attenuato, nasale)) 0.2 ml - Spray nasale, sospensione - Uso nasale - Nebulizzatore (vetro) 0.2 ml - 1 nebulizzatore (A.I.C. 051223016)" e mantenendo inalterate le eventuali condizioni negoziali;**

- essere distribuito nel rispetto delle Norme di Buona Distribuzione dei medicinali (GDP).

Il medicinale potrà essere depositato in Italia, unicamente presso i magazzini di seguito indicati:

DHL Supply Chain Italy – Viale delle Industrie, 2 - 20049 Settala (MI) - Italia

DHL Supply Chain Italy – Via Ardeatina, 2479 – 00134 S. Palomba (RM) - Italia

Medifarma Viale Monastir, 220 - 09122 Cagliari (CA) – Italia

L'autorizzazione alla distribuzione viene rilasciata a condizione che siano soddisfatti i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia analoghi a quelli dei medicinali registrati in Italia.

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 11 maggio 2001, agli Assessorati alla Sanità presso le Regioni e le Province Autonome è consentita, fino a diverse indicazioni al riguardo, "temporanea autorizzazione" ad acquistare, per il tramite delle Strutture Sanitarie e dei Servizi di Farmacia Territoriale che ne necessitano, il medicinale **"FLUENZ® (Vaccin mot influenza (levande, nasalt)) 0,2 ml nässpray, suspension - 1 näspipett för engångsbruk (0,2 ml) Säsongen**

2025/2026/ (Influenssarokote (elävä virus, nenään)) 0,2 ml nenäsumute, suspensio - 1 kertakäyttöinen annostelija (0,2 ml) Kausi 2025/2026/(Vaksine mot influensa (levende, nasal)) 0,2 ml neseppray, suspensjon - 1 neseapplikator til engangsbruk (0,2 ml) Sesongen 2025/2026” in confezionamento multilingua (**svedese/finlandese/norvegese**), importato dalla **AstraZeneca S.p.A.**, allo scopo di assicurare la continuità dei programmi di trattamento a beneficio dei propri pazienti.

Ai fini del monitoraggio della distribuzione del medicinale:

- la **AstraZeneca S.p.A.** è tenuta a comunicare, allo scrivente ufficio: farmacicarenti@aifa.gov.it, la data in cui prodotto importato risulterà disponibile presso il proprio/i propri magazzini e pronto alla distribuzione;
- la **AstraZeneca S.p.A.** è tenuta a trasmettere ad AIFA, in formato Excel, i dati riepilogativi (numero di confezioni importate, numero di confezioni distribuite e loro destinazione, numero di confezioni residue, specificandone la destinazione qualora i termini dell'autorizzazione alla distribuzione delle stesse siano scaduti) delle confezioni del medicinale fornite al 30 giugno e al 31 dicembre, salvo nel caso in cui le confezioni importate si esauriscano prima di tali date, in tal caso, i dati riepilogativi dovranno essere trasmessi appena le scorte importate in base alla presente determinazione saranno esaurite.

La presente autorizzazione all'importazione ha **validità di mesi SEI (6)**, rinnovabili, e potrà essere revocata in qualsiasi momento per motivazioni, circostanze e fattori diversi dagli attuali, che potrebbero determinarsi per variazioni dello stato di carenza o che potrebbero risultare in contrasto con gli interessi della collettività e la tutela della salute pubblica.

Roma **05/11/2025**

Il Dirigente

Domenico Di Giorgio
